



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott. Nicola Graziano	Presidente
Dott. Caterina di Martino	Giudice
Dott. Francesca Reale	Giudice-rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 21675/2017 promossa da

FALLIMENTO [REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. [REDACTED]), in persona del Curatore *pro tempore* dott. R [REDACTED] T [REDACTED], rapp.to e difeso dall' avv. L [REDACTED] F [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in N [REDACTED] al C [REDACTED] D [REDACTED] [REDACTED], giusta procura in atti;

- ATTORE -

CONTRO

C [REDACTED] A [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. E [REDACTED] C [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato P [REDACTED] M [REDACTED] sito in N [REDACTED] alla R [REDACTED] [REDACTED], giusta procura in atti;

- CONVENUTO -

D [REDACTED] G [REDACTED] L [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. G [REDACTED] R [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in N [REDACTED] alla Via G. P [REDACTED] n. [REDACTED], giusta procura in atti;

- CONVENUTO -



S. S. (C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. A. G. G., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in V. al V. G. T., giusta procura in atti;

- CONVENUTO -

A. T. (C.F.:), rappresentato e difeso dall'avv. N. R. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in N. alla via M. n., giusta procura in atti;

- CONVENUTO -

G. A. (C.F.:), rappresentato e difeso dall'avv. G. C., giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in C. G. () alla Via T. I. n.

- CONVENUTO -

G. M. (C.F.:)

- CONVENUTO - CONTUMACE

S. R. M. DI A. (C.F.:), con sede legale in T. Via C. A. n., rappresentata e difesa dall'avv. P. D., elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in N., Via M. D. n., giusta procura in atti;

- TERZO CHIAMATO -

A. E. S.A. già A. F. I. (C.F.:), R. G. per , con sede italiana in M. alla Via d. C. n., rappresentata e difesa dall'avv. C. B., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C. D. F. sito in N. alla via D. M. n., giusta procura in atti;

- TERZO CHIAMATO -

S. 'C. DI A. S.P.A. (P.IVA)

-TERZO CHIAMATO-CONTUMACE-

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del Fallimento della società "L. S. P. s.r.l. in liquidazione" (di seguito solo "L.S.P."), fallimento dichiarato in data 10.06.2016, dal Tribunale di Napoli esponeva: che società, costituita nel 2007 in forma di società per azioni, aveva ad oggetto la "gestione ed organizzazione anche on line ... di scommesse sportive CONI, ippiche,



concorsi a pronostico” e si occupava di trasmissione dei dati delle scommesse raccolte dai Concessionari del gioco (scommesse da punti fisici e scommesse on line), attraverso una propria piattaforma tecnologica;

Che la società fu costituita nel 2007 ed aveva un capitale sociale di € 120.000,00, così diviso: M [REDACTED] S.p.A. (80%), T [REDACTED] G [REDACTED] (15%) C [REDACTED] A [REDACTED] (5%).

L'amministrazione della società è stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione che è variato nel tempo secondo il seguente elenco:

- G [REDACTED] T [REDACTED], Presidente del c.d.a., dal 16.01.2007 al 04.11.2009;
- I [REDACTED] A [REDACTED], Consigliere dal 16.01.2007 al 04.11.2009;
- G [REDACTED] M [REDACTED], Consigliere dal 16.01.2007 al 22.01.2009;
- G [REDACTED] M [REDACTED], Consigliere dal 22.01.2009 al 04.11.2009;
- C [REDACTED] A [REDACTED], Presidente del c.d.a. dal 04.11.2009 al 21.10.2014;
- B [REDACTED] A [REDACTED], Consigliere dal 04.11.2009 al 04.06.2012;
- R [REDACTED] A [REDACTED], Consigliere dal 04.11.2009 al 19.11.2010;
- A [REDACTED] F [REDACTED], Consigliere dal 19.11.2010 al 05.09.2011;
- B [REDACTED] L [REDACTED], Consigliere dal 05.09.2011 al 04.06.2012;
- T [REDACTED] A [REDACTED], Consigliere dal 04.06.2012 al 21.12.2014;
- G [REDACTED] M [REDACTED], Consigliere dal 04.06.2012 al 21.12.2014.

In data 21.10.2014 la società è stata trasformata da S.p.A. in S.r.l. ed è stata posta in liquidazione con la nomina del liquidatore, nella persona del Dott. A [REDACTED] T [REDACTED], rimasto in carica fino alla data della dichiarazione di fallimento (10.06.2016).

Il Collegio Sindacale è stato composto dai soggetti di seguito indicati:

- F [REDACTED] B [REDACTED], Presidente dal 16.01.2007 al 21.11.2008;
- F [REDACTED] G [REDACTED], Presidente dal 21.11.2008 al 04.11.2009;
- C [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED], Presidente dal 04.11.2009 al 12.04.2012;
- G [REDACTED] A [REDACTED], Sindaco dal 16.01.2007 al 18.11.2014;
- S [REDACTED] S [REDACTED], Sindaco dal 16.01.2007 al 28.07.2010 e Presidente dal 28.07.2010 al 21.10.2014;
- D [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED], Sindaco dal 12.04.2012 al 21.10.2014.

Tanto premesso dall'esame delle visure camerali estratte dal Registro delle Imprese di Roma, Palermo e Napoli emergeva che:

- con provvedimento del 16.04.2009, iscritto al Registro delle Imprese in data 30.04.2009, il GIP presso il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo “della quota di partecipazione al capitale la



società L.S.P. s.p.a. in liq. di € 18.000,00 di proprietà del [REDACTED] e [REDACTED] con lo stesso provvedimento sono stati nominati "custodi ed amministratori" i signori C [REDACTED] F [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED], A [REDACTED] R [REDACTED] e A [REDACTED] B [REDACTED]; - con provvedimento del 16.04.2012 e del 20.04.2012, notificato al Registro delle Imprese in data 21.07.2015, il Dott. A [REDACTED] T [REDACTED] ed il Dott. A [REDACTED] B [REDACTED] sono stati nominati amministratori giudiziali "della società e delle quote sequestrate" ; - A [REDACTED] T [REDACTED] e M [REDACTED] G [REDACTED] sono stati nominati amministratori volontari della società, nel corso dell'assemblea del 24 maggio 2012 - in data 31.07.2013 è stata trasferita alla M [REDACTED] S.p.A. "la quota azionaria in testa a C [REDACTED] A [REDACTED]"; - con ordinanza del 05.05.2014, notificata al Registro delle Imprese in data 21.07.2015, è stato nominato un ulteriore "amministratore giudiziario di società e quote sequestrate nella persona della dott.ssa C [REDACTED] C [REDACTED], unitamente al Dott. A [REDACTED] T [REDACTED]". Dall'esame dei bilanci e dei verbali dell'assemblea dei soci emergeva che anche la partecipazione della M [REDACTED] S.p.A. (80%) nella società L.S.P. s.p.a. in liq. era stata oggetto di un sequestro penale preventivo, nell'ambito del quale era stato nominato amministratore giudiziario il Dott. A [REDACTED] B [REDACTED].

La curatela deduceva che all'esito della dichiarazione di fallimento non esistevano attività realizzate e/o realizzabili. Tuttavia, all'esito delle indagini effettuate dalla Curatela, era risultato che gli organi sociali della fallita (organo amministrativo e di controllo) si erano resi autori di molteplici condotte illegittime, produttive di ingenti danni per il patrimonio sociale e per i creditori. La curatela esercitava pertanto, congiuntamente, ai sensi dell'art 146 LF, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali, contestando ai convenuti una serie di condotte *di mala gestio* ed in particolare agli amministratori volontari la violazione dell'art. 2486 cod. civ. e la causazione dei danni derivanti dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale tipica, dopo il verificarsi della perdita integrale del capitale sociale;

Al Convenuto C [REDACTED], al T [REDACTED] e al G [REDACTED] contestava, inoltre, l'illegittimo collegamento abusivo alla piattaforma da parte dei concessionari e il conseguente danno emergente subito dalla società;

Agli amministratori giudiziali la violazione degli artt. 2447 e 2486 cod. civ., e delle disposizioni dettate dal Codice Antimafia, per avere omesso di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, oltre a non aver compiutamente relazionato al Giudice delegato penale circa le concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività; Ai componenti del collegio sindacale imputava di aver omesso il controllo e di non aver attivato gli strumenti idonei a far cessare la prosecuzione dell'attività sociale tipica nel periodo che va dal 31.12.2011 fino alla data del fallimento.



Tanto premesso la curatela chiedeva la condanna dei convenuti a rispedire le rispettive qualità e per gli addetti a ciascuno contestati. I convenuti si sono costituiti , ad eccezione di G [REDACTED] e C [REDACTED] A [REDACTED], ed hanno eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dalla Curatela sotto diversi profili, che possono essere così sinteticamente esposti:- prevalenza della procedura di prevenzione antimafia sulla procedura fallimentare;- carenza di legittimazione attiva del Curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità, che spetterebbe unicamente all'amministratore giudiziario;- esenzione di responsabilità, stabilita dall'art. 35 CAM, dell'amministratore giudiziario durante il periodo di efficacia del provvedimento di sequestro. Nel merito, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza delle domande proposte dalla curatela chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI, disposti alcuni rinvii per consentire la definizione transattiva della lite, all'udienza del 14 settembre 2021 la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.

La responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.

Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.

Sul punto la Suprema Corte (cfr. C.C. S.U.91000 del 2015 nella parte in cui richiama C.C. S.U. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento , ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento , qualunque esso sia , ma ad un inadempimento per così dire qualificato , e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

Quanto ai rapporti tra sequestro e fallimento l'art 63 comma 6 dispone che "Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni"



La scelta del legislatore è, dunque, quella di consentire al curatore l'apprensione dei soli beni non ricompresi nel sequestro, stante l'assoluta prevalenza delle esigenze cautelative e preventive del sequestro rispetto agli interessi dei creditori. Il sequestro di prevenzione prevale sul fallimento e deve essere evitata, per quanto possibile, la pendenza di entrambe le procedure. Si pone pertanto il quesito se sussista, ove il curatore non rinvenga alcun bene, la sua legittimazione e l'interesse alla proposizione dell'azione di responsabilità di cui all'art 146 L.F., ovvero se il fallimento possa restare aperto per verificare se ci sono azioni di responsabilità da fare.

Nessuna interferenza tra sequestro e fallimento si verifica ove il sequestro riguardi partecipazioni societarie. Le due procedure in questo caso hanno oggetti diversi se l'amministratore giudiziario di partecipazioni societarie, che ben potrebbe convocare l'assemblea per deliberare l'azione sociale di responsabilità, non si attivi e ove si intenda esercitare l'azione dei creditori sociali, il curatore potrà esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari che erano in carica prima del sequestro ovvero in costanza di sequestro. In caso di sequestro di partecipazioni, infatti, l'organizzazione societaria è perfettamente operante, ben potendo l'assemblea esprimere amministratori e sindaci sulla base delle indicazioni dell'amministratore giudiziario nominato in base alle quote di partecipazione da lui rappresentate.

Quanto, invece, alla legittimazione del curatore a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti cui è attribuita la gestione in caso di sequestro dell'intera azienda è necessario procedere ad ulteriori distinzioni.

Posto che la norma attribuisce all'amministratore giudiziario la legittimazione a proporre le azioni di inefficacia di cui alla sezione 3, capo 3, titolo 2 del R.D. n. 267 del 1942 (cfr. art. 63, comma 8, CAM), ma tace sull'azione di responsabilità, nel silenzio del legislatore si può ritenere che la stessa sia sottratta all'amministratore giudiziario. Per questa via bisogna, dunque, affermare che il curatore, anche in caso di sequestro di azienda, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell'esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli atti di *mala gestio* compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale.

Piu problematico appare l'esercizio dell'azione di responsabilità rispetto a condotte tenute dagli amministratori volontari in pendenza di sequestro. In questo caso, posto che l'amministratore giudiziario gestisce l'intera azienda con tutti i suoi beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie e che non residuano beni nel patrimonio sociale, osta al riconoscimento della legittimazione, la necessaria inerenza del danno, eventualmente cagionato, ad un patrimonio. In ogni caso, anche a volere accedere ad una ricostruzione dogmatica, tesa a distinguere il patrimonio sociale dall'azienda, che è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, e a volere riconoscere la legittimazione del



curatore, il perimetro entro il quale gli amministratori volontari possono svolgere attività di gestione, in caso di sequestro di azienda, del tutto trascurabile. In tal caso, infatti, tutti i poteri di gestione appartengono all'amministratore giudiziario mentre l'organo di amministrazione volontaria, come avviene nel caso di fallimento, è in una posizione di sostanziale quiescenza per cui l'azione, astrattamente esperibile, risulterà difficilmente fondata. Il problema potrebbe porsi, in concreto, solo nel caso in cui l'amministratore volontario si ingerisca nella gestione dell'amministratore giudiziario, assumendo il contegno di un amministratore giudiziario "di fatto". In quest'ultimo caso la legittimazione del curatore ad esperire l'azione di responsabilità va tuttavia esclusa potendo, detta condotta, essere rilevata solo dal giudice penale.

Deve, infatti, escludersi la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore giudiziario che non è un organo sociale e che, simmetricamente a quanto avviene per il curatore fallimentare, risponde solo al giudice che lo ha nominato, il quale ne approva i rendiconti. Sarà dunque il giudice penale, ove ritenga di non approvare i conti di gestione dell'amministratore giudiziario, a disporre la revoca, dimodoché, eventualmente, legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei suoi confronti sarà solo il nuovo amministratore giudiziario.

Preliminarmente ai fini della risoluzione delle questioni preliminari svolte nel presente giudizio è, dunque, necessario procedere ad una ricostruzione delle misure che hanno interessato la società in maniera da ricondurle ad un ordine sistematico. Detta ricostruzione risulta particolarmente complicata essendosi succeduti più provvedimenti dell'autorità penale, provvedimenti che riverberano, nella loro mancanza di chiarezza, la sciattezza del legislatore del D.lgs. 159/11.

Ebbene a parere del Collegio si deve ritenere, che al di là delle formule usate dai GIP che si sono succeduti, con provvedimento del 16.04.2009, iscritto al Registro delle Imprese in data 30.04.2009, il GIP presso il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo "della quota di partecipazione al capitale la società L.S.P. S.p.A. in liq. di € 18.000,00 di proprietà di C. T." che ugualmente con provvedimento del 16.04.2012 l'autorità penale ha disposto il sequestro dell'ulteriore 15% delle quote, mentre solo in data 31.07.2013, quando è stata trasferita alla M. S.p.A. "la quota azionaria in testa a C. A.", si è dato luogo al sequestro anche dell'azienda.

All'atto della declaratoria di fallimento, dunque, risultavano sottoposte a sequestro sia l'intera quota di partecipazione sociale che l'azienda.

Va, pertanto, affermata la responsabilità dei convenuti quali amministratori volontari e sindaci della società fino al 31.7.2013, data a partire dalla quale il sequestro penale ha investito l'intero compendio aziendale. A tale data deve ritenersi che sia il convenuto C., avendo continuato a rivestire la carica di amministratore nonostante la prima lettera di dimissioni dell'aprile 2013, cui era seguita la seconda



lettera del febbraio 2014, che il Sindaco G. [redacted] erano in carica successivamente al luglio 2016 e prescindere dalla legittimazione del curatore ad esperire l'azione di responsabilità, tutti poteri di gestione erano conferiti al T. [redacted] quale amministratore giudiziario nominato dall'autorità penale, unica, in virtù di quanto esposto, a poterne sindacare l'operato.

Tale conferimento di poteri all'amministratore giudiziario la cui ratio si rinviene immediatamente nella misura penale che è volta, appunto, ad impedire la gestione di beni produttivi a soggetti ritenuti vicini ad organizzazioni di tipo mafioso, è stata esplicitato a più riprese dal T. [redacted] che, nel riportare il contenuto del provvedimento del Gip, chiariva che "Dall'estensione degli effetti del sequestro all'intero patrimonio aziendale discende altresì, in linea con i criteri direttivi ed interpretativi dettati dal GIP con provvedimento dell'11 maggio 2009, che l'organo amministrativo, pur non essendo automaticamente revocato e rimanendo, formalmente, in carica, risulta svuotato di ogni potere gestionale e di rappresentanza sociale (e quindi senza compenso alcuno). Ciò in quanto, in conseguenza del sequestro, tali poteri – gestori e di rappresentanza sociale – sono integralmente attribuiti, in via esclusiva, all'amministrazione giudiziario nominato, senza necessità di alcun atto formale". A partire dal 31.7.13 deve ritenersi pertanto che gli amministratori volontari fossero in una situazione di quiescenza in virtù del provvedimento ablatorio del gip. A partire da tale data alcuna inerzia può essere contestata agli amministratori volontari ed al collegio sindacale che, appunto, da quel momento non avrebbero potuto tenere alcuna condotta di gestione attiva né avrebbero potuto esercitare alcun controllo. Queste considerazioni non valgono per il periodo precedente, periodo nel quale il sequestro aveva riguardato il 95% delle quote societarie, così permanendo i pieni poteri degli amministratori volontari, i quali non possono giustificare la propria inerzia adducendo la prevalenza della misura penale ovvero imputando i propri ritardi alle lungaggini del procedimento penale.

A prescindere dalle proroghe concesse dal GIP agli amministratori giudiziari e dagli ulteriori accertamenti richiesti dal giudice penale sulle società del gruppo, amministratori volontari e sindaci avrebbero dovuto, infatti, attivarsi in modo da approvare tempestivamente i bilanci e rilevare la perdita integrale del capitale sociale che, come emerge incontrovertibilmente dal bilancio approvato solo in data 10.5.16 (cfr. doc 12 della produzione della curatela), si era verificata già al 31.12.11

L'attività caratteristica è invece proseguita, nonostante le difficoltà di recupero dei crediti infragruppo vantati dalla fallita verso le altre società controllate e/o collegate, anch'esse sottoposte a sequestro preventivo, continuando a sostenere ingenti costi per continuare a fornire servizi alle società del gruppo.

Risulta documentalmente provato, infatti:



- che, nonostante i dubbi emersi sin dal 2011 circa la recuperabilità dei crediti vantati nei confronti delle società del Gruppo M■■■■, la fallita ha proseguito nella erogazione dei servizi in favore di queste ultime;

- che l'approvazione dei bilanci di esercizio e la rilevazione delle perdite è stata irragionevolmente ed immotivatamente rinviata per lunghissimo tempo;

- che nonostante il verificarsi, sin dal 31.12.2011, della perdita integrale del capitale sociale, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale ha convocato l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ.;

che, pur dopo la perdita integrale del capitale sociale, gli amministratori hanno violato gli obblighi di gestione conservativa, aggravando in tal modo il deficit patrimoniale come emerge dai bilanci, dalle domande di ammissione al passivo e dalla relazione della KPGM (cfr. doc 12-17 della produzione della curatela)

Sussiste, dunque, la responsabilità solidale dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale in carica nel periodo intercorrente tra il 31.12.2011 (data in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale) ed il 31.7.13, derivante dalla tardiva approvazione dei bilanci di esercizio, dalla omessa tempestiva rilevazione circa il verificarsi della causa di scioglimento, dalla violazione degli artt. 2447, 2485 e 2486 cod. civ.

Quanto al danno lo stesso può essere quantificato in via equitativa adottando il criterio della "perdita patrimoniale incrementale", e quindi attraverso la differenza tra il patrimonio netto negativo (PN) esistente alla data del verificarsi della causa di scioglimento (31.12.2011) ed il patrimonio netto negativo esistente alla data del 21.7.13, ed è pari ad € 353.653,50, da ascrivere a tutti i convenuti in solido tra loro, somma da ritenersi già valorizzata all'attualità, tenuto presente il notorio andamento in questi anni delle remunerazioni dei depositi per soggetti, quali il curatore, non svolgenti attività d'impresa.

Tale importo equivale alla differenza tra il P.N. negativo esistente al 31.12.2011, depurato dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, che, per espressa dichiarazione degli amministratori e dei sindaci, non avevano nessun valore di liquidazione (1.211.695,00 + 458.835= 1.670.530), ed il PN negativo esistente al 31.12.2012, rettificato sulla scorta dei medesimi criteri (1.721.852 + 166.672 = 1888524), cui deve aggiungersi la perdita derivante dall'ulteriore perdita di fatturato avvenuta nel 2013, stimata in circa il 34% ,7 nella nota integrativa al bilancio al 31.12.13, che va imputata, presumendosi il suo andamento lineare, al 31.7.13 nella somma di euro 135.653,50 pari alla metà di quella emersa a fine esercizio.



Quanto all'ulteriore danno contestato ai convenuti C [REDACTED], T [REDACTED] per [REDACTED] SpA, aver consentito, non avendo esercitato il dovuto controllo, l'illegittimo collegamento abusivo alla piattaforma da parte dei concessionari, condotta da cui sarebbe derivato un danno emergente alla società quantificato nell'importo che la società avrebbe potuto incassare se non fosse stata consentita detta attività e quindi a titolo di mancati ricavi, rileva il Collegio che il danno contestato appare privo di un nesso di causalità rispetto alla condotta contestata. Detta posta è assolutamente aleatoria essendo legata all'andamento di azioni giudiziarie che avrebbero dovuto essere intraprese nei confronti dei soggetti che si collegavano abusivamente, azioni che peraltro, come dedotto dal convenuto T [REDACTED], ben avrebbe potuto intraprendere il fallimento. La domanda sul punto deve, pertanto, essere rigettata.

La domanda di manleva svolta dal convenuto T [REDACTED] non può essere accolta.

La domanda della curatela nei confronti del convenuto, che ha rivestito il duplice incarico di amministratore volontario e giudiziario, è infatti parzialmente accolta con riferimento all'attività svolta quale amministratore volontario della società, incarico assunto nel corso dell'assemblea del 24 maggio 2012. Ebbene il convenuto T [REDACTED] non era assicurato rispetto all'attività di amministratore volontario di società. Rileva infatti il Collegio che la garanzia "base" prestata da "R [REDACTED] M [REDACTED]" in favore del dott. T [REDACTED] era collegata all'esercizio dell'attività di "commercialista" (art. 1 delle c.g.a.) ed era stata estesa esclusivamente con la condizione facoltativa "A", alle "funzioni di sindaco e revisore", dovendosi ritenere irrilevante il riferimento alla "ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile", con cui si è ovviamente inteso richiamare solo il caso regolato dall'ultimo comma della norma e con la condizione facoltativa "E", all'attività di "trasmissione telematica, rilascio di visto di conformità, certificazione tributaria e asseverazione per studi di settore" con l'allegato n. 1, "alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di custode giudiziario di beni sequestrati e confiscati". Per contro, l'art. 4.2 delle c.g.a., alle lettere "c" ed "h", esclude espressamente dall'oggetto della garanzia i "danni e ... perdite pecuniarie derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge" e -soprattutto- le "perdite pecuniarie derivanti ... dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione", come appunto risulta essere l'incarico in relazione al quale la Curatela ha invocato la responsabilità del dott. T [REDACTED], che avrebbe dovuto chiedere alla Compagnia - e con essa concordare - una specifica estensione della copertura, come invece ha fatto per la responsabilità derivante dalla ben diversa attività di "custode giudiziario".

La domanda di manleva svolta dal convenuto S [REDACTED] è fondata e deve essere accolta. Il convenuto risulta assicurato con A [REDACTED] E [REDACTED] S.A, già A [REDACTED] E [REDACTED] I [REDACTED], per la prima volta nel 2014 con copertura retroattiva al 2009. Non può farsi valere la clausola di cui al n.12 del contratto, nella parte in



cui prevede la possibilità di perdita totale o parziale dell'indennizzo in caso di circostanze ritenute in quanto non sono state rispettate le formalità imposte dagli artt.1892,1893,1894 c.c., norme inderogabili. Si deve peraltro ritenere che le risposte rese nei formulari, a fronte di domande generiche, non possano ritenersi reticenti e che le circostanze omesse non abbiano, in modo inequivoco, aggravato il rischio di domande risarcitorie in relazione all'attività svolta. A [redacted] dovrà pertanto essere condannata a manlevare il convenuto S [redacted] dell'importo che sarà costretto a pagare alla curatela nei limiti del massimale di cui alla polizza.

La domanda di manleva svolta dal convenuto G [redacted] è fondata e deve essere accolta.

Il convenuto ha allegato il contratto stipulato con F [redacted] A [redacted], il successivo contratto recante la doppia intestazione C [redacted], S [redacted] C [redacted] di A [redacted] / F [redacted] del 1.1.17 e ha notificato la citazione e gli atti del giudizio alla C [redacted] A [redacted] che, a seguito di fusione per incorporazione ha assorbito la F [redacted], presso cui era assicurato.

La C [redacted] non si è costituita in giudizio restando contumace per cui, in assenza di contestazioni circa l'operatività della garanzia, operativa dal 5.11.13 ed estesa retroattivamente, in base all'art 28 del contratto, a due anni prima, dovrà essere condannata a manlevare il convenuto dell'importo che sarà costretto a pagare alla curatela nei limiti del massimale di cui alla polizza.

La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altre istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti C [redacted] A [redacted], G [redacted] M [redacted], T [redacted] A [redacted], S [redacted] S [redacted], G [redacted] A [redacted] e D [redacted] G [redacted] L [redacted] al pagamento in solido in favore della curatela della somma di euro 353.653,50 oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;

Rigetta la domanda di manleva svolta dal convenuto T [redacted] nei confronti della R [redacted] M [redacted] A [redacted];

Accoglie la domanda di manleva svolta dal convenuto S [redacted] nei confronti di A [redacted] E [redacted] S.A già A [redacted] E [redacted] L [redacted], A [redacted] E [redacted] S.A già A [redacted] E [redacted] L [redacted] dovrà pertanto essere condannata a manlevare il convenuto S [redacted] dell'importo che sarà costretto a pagare alla curatela nei limiti del massimale di cui alla polizza;

Accoglie la domanda di manleva svolta dal convenuto G [redacted] A [redacted] nei confronti di S [redacted] C [redacted] di A [redacted], C [redacted] dovrà pertanto essere condannata a manlevare il convenuto



S. [redacted] dell'importo che sarà costretto a pagare alla curatela nei limiti del massimale di cui alla polizza;

Compensa tra tutte le parti le spese di lite

Napoli 30.3.2022

Il Giudice rel.

Dott.Francesca Reale

Il Presidente

dott. Nicola Graziano

